



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



# PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

PROGRAMMA OPERATIVO del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI, la PESCA e l'ACQUACOLTURA

Reg. (UE) n. 2021/1139

## BANDO DI ATTUAZIONE

### Priorità 1

*Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche*

### Obiettivo specifico 1.2

#### *Azione 1*

*Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici*

***Codice Intervento 112103***

*(Art. 18, del Reg. UE n. 2021/1139)*



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



## QUADRO DI RIFERIMENTO DEGLI INTERVENTI

<b>CODICE DI INTERVENTO</b>	<b>112103</b>
<b>Obiettivo Strategico</b>	2- Un'Europa più sostenibile
<b>Priorità</b>	1- Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
<b>Obiettivo Specifico</b>	1.2 - Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci
<b>Azione</b>	<i>Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici</i>
<b>Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139</b>	3 - Contribuire alla neutralità climatica
<b>Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79</b>	Codici operazioni: 01
<b>Modalità attuativa</b>	Regia
<b>Competenza</b>	Regione Campania



## DEFINIZIONI

- Piccola pesca costiera: attività di pesca praticate da:
  - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;
  - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- Lunghezza fuori tutto di un'imbarcazione da pesca: si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull'attestazione provvisoria.
- Pesca nelle acque interne: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi.
- Pescatore: qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale a favore di una impresa di pesca.
- Impresa di pesca: un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- Armatore di un'imbarcazione da pesca: persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l'equipaggio.
- Proprietario: persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- Tipologia di Intervento: i 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- Tipologia di Operazione: una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- Investimento: ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.
- Soggetto attuatore dell'intervento: l'Autorità di Gestione (AdG) ovvero gli Organismi Intermedi (OO.II.).
- Piani di Gestione Locali (PLG): piani che prevedono le misure coerenti con l'art. 20 del Reg. (UE) 2013/1380.
- AMP – Area Marina Protetta: istituita ai sensi delle Leggi n. 979/1982 e n. 394/199.
- SNAI - Strategia Nazionale per le Aree Interne: è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle Istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro Regioni



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



e, ove del caso, da Paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.

- Istanza specifica – richiesta di ammissione a finanziamento corrispondente all'istanza di sostegno riferita ad una sola azione/intervento dell'obiettivo specifico.
- Istanza generale - richiesta di ammissione a finanziamento corrispondente all'istanza di sostegno presentata da un candidato su più azioni/interventi ricompresi nel presente bando e composta da “istanze specifiche” per ciascuna azione/intervento.



## INQUADRAMENTO GENERALE DEGLI INTERVENTI

### 1 OBIETTIVO SPECIFICO

L'OS 1.2 mira a garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici del *Green Deal* di sostenibilità ambientale, attraverso il potenziamento dell'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili, al fine di sostenere e potenziare la transizione verso una pesca sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio. In quest'ottica, sarà necessario rafforzare le azioni che mirino al raggiungimento degli obiettivi verdi europei, senza rimandare alle generazioni future il costo e gli effetti, anche irreversibili, di un uso non sostenibile delle risorse naturali.

### 2 FINALITÀ' DEL BANDO DELLE AZIONI E OPERAZIONI ATTIVABILI

La finalità dell'azione "*Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici*" è la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> causate dal consumo di carburante mediante l'ammodernamento ovvero la sostituzione del motore principale e motori secondari (compresi generatori di corrente elettrica), per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 24 metri f.t e nel segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'art. 22, par. 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca.

L'attuazione di questa tipologia di azione nasce dall'esigenza di favorire il pieno inserimento della pesca italiana nell'ambito delle politiche ambientali del mare secondo i principi dell'approccio ecosistemico ed ovviare al prevalente utilizzo di carburanti causa di emissione di gas climalteranti e forte dipendenza dei risultati economici dell'attività dal prezzo dei carburanti stessi e dai relativi consumi. Saranno sostenuti prioritariamente gli interventi che prevedono l'uso di energie rinnovabili (es. motori elettrici o ibridi) che concorrono direttamente alla riduzione delle cause che determinano i cambiamenti climatici.

L'azione, attraverso l'intervento "*Contribuire alla neutralità climatica*" attiva l'operazione riportata nella tabella che segue.

CODICE INTERVENTO	OPERAZIONI ATTIVABILI
112103	01- Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### 3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BANDO

Nell'ambito del PN FEAMPA Campania 2021/2027, il presente bando contribuisce all'attuazione dell'**Azione 1** dell'**Obiettivo Specifico 1.2** ed in particolare l'intervento di codice **112103**, disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle istanze di sostegno finanziario,



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



l'ammissione al finanziamento, la realizzazione dell'operazione finanziata, e l'erogazione del sostegno.

La dotazione finanziaria del presente Bando è fissata in € **1.106.668,00**. Eventuali economie derivanti dall'istruttoria, o da maggiori disponibilità potranno essere utilizzate per il sostegno alle domande dichiarate ammissibili all'esito del presente bando ed eventualmente non finanziate per esaurimento della dotazione.

Responsabile degli Interventi (RdI) è la dott.ssa Antonella Cammarano – Funzionario dell'UOD Caccia Pesca e Acquacoltura, della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Per l'attuazione del presente bando il Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RAAdG) si avvale della propria Unità Dirigenziale (UD del RAAdG) e della collaborazione di altre Unità Dirigenziali (UD) della Direzione Generale (DG) di propria appartenenza provvedendo all'individuazione del Responsabile della Ricevibilità (RdR) delle istanze di sostegno e, per ciascuna istanza, del Responsabile del Procedimento (RdP), per l'ammissione e la valutazione, e del Responsabile del controllo (RdC), per l'erogazione del sostegno.

È fatta salva la facoltà del RAAdG di disporre la revoca del presente Bando di sostegno, sia in corso di validità, che già scaduto, per effetto di atti imposti dall'AdG o per oggettive ragioni di opportunità. Alla revoca consegue l'archiviazione di ufficio delle istanze di sostegno eventualmente pervenute anche prima della revoca.

### 3.1 Soggetti ammissibili al finanziamento (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento, per l'intervento di cui al capitolo 2 del presente Bando:

CODICE INTERVENTO	SOGETTI AMMISSIBILI
112103	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Armatori di imbarcazioni da pesca professionale marittima.</li> <li>• Proprietari di imbarcazioni da pesca professionale marittima</li> </ul>

### 3.2 Interventi ammissibili al finanziamento (ambito oggettivo)

Sono ritenuti ammissibili a contributo operazioni che prevedono l'ammodernamento ovvero la sostituzione del motore principale e motori secondari (compresi generatori di corrente elettrica), per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto fino a 24 metri f.t e nel segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'art. 22, par. 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca.

Saranno sostenuti prioritariamente gli interventi che prevedono l'uso di energie rinnovabili (es. motori elettrici o ibridi) che concorrono direttamente alla riduzione delle cause che determinano i cambiamenti climatici.



### 3.3 Localizzazione degli interventi finanziabili (ambito territoriale)

Il presente Bando trova applicazione su tutto il territorio regionale della Campania, in base alla sede legale dell'impresa.

### 3.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale)

La scadenza del presente Bando è fissata alle ore 16:00 del 24 febbraio 2025 giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. Il termine di scadenza del Bando, qualora coincida con un sabato o un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.

Per tutta la durata di apertura il presente Bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PN FEAMPA Campania 2021/2027, all'indirizzo <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>.

### 3.5 Misura del contributo pubblico

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) 2021/1139.

L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al **40%** della spesa totale ammissibile al beneficio, coerentemente con quanto previsto alla riga 1 dell'allegato III al Reg.(UE) 2021/1139.

### 3.6 Spesa massima ammissibile

La spesa massima ammissibile è desunta dalla tabella di seguito riportata.

Categoria di nave per stazza (GT)	Premio di base in Euro
$1 \leq GT \leq 5$	$(12.650 * GT) + 5.800$
$5 < GT \leq 10$	$(11.775 * GT) + 10.175$
$10 < GT \leq 25$	$(5.750 * GT) + 71.300$
$25 < GT \leq 100$	$(4.830 * GT) + 94.300$
$100 < GT \leq 300$	$(3.105 * GT) + 266.800$
$300 < GT \leq 500$	$(2.530 * GT) + 439.300$
$GT > 500$ e oltre	$(1.380 * GT) + 1.014.300$

L'importo della spesa massima ammissibile è calcolato per singolo peschereccio, per l'intero periodo di programmazione ed è funzione del numero di GT. E' esclusa da questo calcolo la spesa connessa alle azioni di codice intervento 111102 e 111302.

**Tale valore costituisce la spesa massima ammissibile su cui calcolare la percentuale di contributo pubblico spettante ad una medesima imbarcazione.**

L'importo della spesa è calcolato per singolo peschereccio e per l'intero periodo di programmazione.

In fase di selezione delle operazioni si darà priorità alla sostituzione e/o ammodernamento degli apparati motori di imbarcazioni di lunghezza sotto i 12 m f.t. (cfr criteri di selezione SO4 Allegato



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



A) e che non riportano alcun attrezzo trainato in licenza; nel caso di segmenti di flotta non appartenenti al segmento della piccola pesca costiera è ammessa solo la sostituzione con nuovi motori.

L'importo eventualmente eccedente la spesa massima ammissibile è a carico del beneficiario.

---

## ISTANZA DI SOSTEGNO

---

### 4 FORMALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

#### 4.1 Titolare dell'istanza di sostegno

L'istanza di sostegno deve essere presentata dall'armatore ovvero dal proprietario del peschereccio direttamente interessato all'operazione. Nel caso di richiesta di contributo che prevede l'interessamento di più imbarcazioni da pesca, deve essere presentata, dall'armatore ovvero dal proprietario, una domanda di sostegno per ciascuna imbarcazione oggetto di ammodernamento o sostituzione motore. Qualora il richiedente presenta un'istanza riguardante più imbarcazioni, questa sarà ritenuta non ammissibile. Non sono ammesse istanze presentate in raggruppamento

#### 4.2 Redazione e recapito della istanza di sostegno

L'istanza di sostegno deve essere redatta secondo il modello predisposto con l'Allegato 1, e corredata dell'Allegato 2 debitamente compilato e della documentazione richiesta dal presente bando. La domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori, e ogni documento per cui è richiesta firma, devono essere sottoscritti dal richiedente o dal suo legale rappresentante, e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).

L'istanza di sostegno va inoltrata esclusivamente a mezzo PEC, alla UD Caccia, pesca e acquacoltura, all'indirizzo [pescacampania@pec.regione.campania.it](mailto:pescacampania@pec.regione.campania.it), e deve riportare in oggetto la dicitura: "FEAMPA Campania 2021/2027 – candidatura al Bando di Intervento 112103 – Decreto Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - Mittente – Sede dell'operazione – Titolo dell'operazione"

L'istanza di sostegno deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del bando.

Il candidato deve valorizzare la tabella riportata nell'Allegato 2 al Bando dove sono indicate le azioni e le operazioni per le quali concorre. Deve inoltre riportare, a pena di esclusione, con riferimento al progetto, nella tabella relativa, gli indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN FEAMPA 21-27 (Tab. A.7.1) nonché quelli aggiuntivi per Infosys in quanto necessari all'espletamento delle attività proprie dell'Autorità di Gestione nazionale. A progetto ultimato, nella documentazione di saldo, dovranno essere evidenziati i valori effettivamente raggiunti per ciascun indicatore di risultato.

L'istanza di sostegno deve essere corredata di copia di un documento di identità (carta di identità o passaporto) in corso di validità del candidato persona fisica, o del legale rappresentante del candidato persona giuridica, e del tecnico progettista (ove esplicitamente previsto) ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



L'istanza potrà essere inviata, esclusivamente a mezzo PEC, anche da eventuali soggetti delegati dal candidato, previo esclusivo utilizzo del modello Allegato 3. In tal caso, anche le successive comunicazioni al/dal candidato avverranno tramite la PEC del soggetto delegato.

### 4.3 Ricevibilità dell'istanza di sostegno

Non è ricevibile l'istanza di sostegno, se:

1. inoltrata con mezzi diversi da quelli indicati, o ad amministrazioni diverse dalla Regione Campania;
2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;
3. priva del documento "Istanza di ammissione al finanziamento" (Allegato 1 al bando), o del documento "Sezione anagrafica/Descrizione dell'intervento/Dichiarazioni del progettista" (Allegato 2 al bando), o assenza delle rispettive sottoscrizioni.
4. priva dei dati richiesti nella "Istanza di ammissione al finanziamento" (Allegato 1 al bando);

Le domande pervenute vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell'Ente.

L'acquisizione al protocollo generale assicura la numerazione univoca e progressiva del plico, la data di protocollazione e l'orario.

La presentazione dell'istanza a una UD diversa da quella tenuta a ricevere la domanda non costituisce causa di irricevibilità. La UD effettivamente ricevente trasferisce tutta la documentazione ricevuta alla UD competente dandone comunicazione al candidato.

Per ogni istanza pervenuta il RdR effettua la verifica delle condizioni di ricevibilità; redige e sottoscrive l'elenco dei documenti che formano l'istanza; redige la Check list di Ricevibilità predisposta dall'AdG e richiesta dal SIGEPA per la fase procedurale in questione, evidenziandone l'esito.

Il RdR informa il RdI e il RAdG dei risultati. Il RAdG provvede all'assegnazione delle operazioni le cui istanze sono risultate ricevibili al/ai Responsabile/i di Procedimento (RdP) per l'ammissibilità e la valutazione delle istanze di sostegno, secondo quanto indicato nelle Disposizioni procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI Regione Campania approvato con DDR n. 335 del 21/11/2024. Le istanze che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità. Qualora l'istanza sia irricevibile, il RdR trasmette la relativa comunicazione al candidato.

Al di fuori dei casi sopra riportati l'istanza è ricevibile, e viene sottoposta alla verifica di ammissibilità al finanziamento di cui appresso.



## AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

### 4.4 Caratterizzazione del richiedente

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, il richiedente alla data di presentazione dell'istanza di sostegno deve possedere tutti i requisiti previsti nei successivi sottoparagrafi tra cui quelli necessari per il mantenimento delle condizioni anche dopo la presentazione dell'istanza di sostegno.

#### 4.4.1 Requisiti generali di ammissibilità

1. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
2. altri requisiti generali ulteriori:
  - a) di non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e di non essere inserito nel registro debitori della Regione Campania;
  - b) non aver già usufruito di un finanziamento per gli stessi investimenti nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno FEAMPA;
  - c) non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - d) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno;
  - e) non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
  - f) di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.

#### 4.4.2 Requisiti soggettivi specifici per l'Intervento

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità, specifici per accedere al finanziamento, in occasione del presente bando:

1. essere armatore ovvero proprietario di imbarcazione da pesca, come definito al par. 4.1 del presente bando;
2. avere sede legale (persone giuridiche) ovvero essere residente (proprietario) in uno dei comuni della Regione Campania, ovvero, per l'imbarcazione oggetto di investimento, essere iscritta in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Campania;
3. essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca.



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



#### 4.4.3 Requisiti specifici degli Interventi

L'operazione è ammissibile al finanziamento solo se sussistono, con riferimento alla data di presentazione della istanza di sostegno, tutte le seguenti condizioni:

1. l'operazione concorra al raggiungimento dell'Obiettivo Specifico 1.2 del FEAMPA 2021/1139;
2. l'operazione rientri negli interventi ammissibili di cui al par. 3.2 del presente bando;
3. l'operazione, in tutto o in parte non è oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri Programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
4. l'operazione, se già avviata, non sia già conclusa, come previsto al capitolo 4.4.6 del presente bando;
5. la progettazione sia di livello esecutivo, cioè completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessario alla realizzazione dell'operazione;
6. il cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione sia di durata non superiore ai 12 mesi;
7. alla data di pubblicazione del bando, il richiedente deve avere sede legale (Armatore) in Campania, ovvero essere residente in Campania nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, ovvero l'imbarcazione deve essere iscritta in uno dei Compartimenti marittimi della Campania;
8. l'imbarcazione deve essere iscritta nel registro della flotta comunitaria per almeno i cinque anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno ed in uno dei Compartimenti marittimi italiani;
9. gli investimenti a bordo non devono produrre aumento della capacità di pesca;
10. il peschereccio deve appartenere ad un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca, di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
11. il peschereccio oggetto dell'intervento ha una lunghezza f.t. inferiore o uguale a 24 m;
12. per i pescherecci di piccola pesca costiera, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non deve superare quella riportata sui documenti di bordo del motore;
13. per tutti gli altri pescherecci di lunghezza non superiore a 24 m f.t., la potenza in kW del motore nuovo non deve superare quella riportata sui documenti di bordo, e il motore nuovo deve emettere almeno il 20% di CO<sub>2</sub> in meno rispetto al motore sostituito, ovvero in alternativa il nuovo motore deve utilizzare il 20% in meno di combustibile;
14. le imbarcazioni da pesca oggetto di finanziamento devono essere a norma con riferimento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro;
15. le imbarcazioni oggetto di finanziamento devono essere a norma con riferimento alla normativa su igiene e salute;
16. il sostegno non deve essere stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di investimento e per la stessa imbarcazione;
17. per investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca, il peschereccio deve aver svolto almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza;
18. per gli investimenti a bordo, l'imbarcazione non deve essere oggetto di aiuti per l'arresto definitivo dell'attività di pesca di cui all'art.20 del Reg. (UE) 2021/1139;



19. se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, occorre che sia in possesso dell'autorizzazione di quest'ultimo.

#### 4.4.4 Requisiti di cui all'art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046

L'istanza di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che:

- a) versi in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versi in stato di amministrazione controllata, o abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori, o abbia cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- b) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
- c) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave<sup>1</sup>;
- d) abbia subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
  - i) frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371<sup>2</sup> e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee<sup>3</sup>;
  - ii) corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371<sup>4</sup> o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea<sup>5</sup>, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI<sup>6</sup>, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
  - iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI<sup>7</sup>;

<sup>1</sup> In particolare, l'articolo comprende espressamente le seguenti ipotesi:

- i) aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
- ii) aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
- iii) aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
- iv) aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione di attribuzione;
- v) aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione.

<sup>2</sup> Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28/07/2017, pag. 29).

<sup>3</sup> Convenzione stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27/11/1995, pag. 48).

<sup>4</sup> Già dettagliata alla prima nota del punto i).

<sup>5</sup> Convenzione, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 2).

<sup>6</sup> Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31/07/2003, pag. 54).

<sup>7</sup> Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24/10/2008 adottata a norma del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11/11/2008, pag. 42).



- iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849<sup>8</sup>;
- v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI<sup>9</sup>, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
- vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE<sup>10</sup>;
- e) abbia mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995<sup>11</sup>;
- g) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g).

Il periodo di durata dell'esclusione dalla procedura, e il termine di prescrizione, sono previsti dallo stesso Reg. (UE, EUROATOM) n. 2018/1046, all'art. 139.

#### 4.4.5 Requisiti di cui all'art. 11, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 2021/1139

Ai sensi dell'art. 11 par. 1, l'istanza di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio<sup>12</sup> o dell'art. 90, del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di

<sup>8</sup> Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Reg. (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 05/06/2015, pag. 73).

<sup>9</sup> Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13/06/2002 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22/06/2002, pag. 3).

<sup>10</sup> Direttiva (UE) n. 2011/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1).

<sup>11</sup> Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. 1 co. 2 recita "Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita."

<sup>12</sup> Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo a al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.



pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;

- c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, l'istanza di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee<sup>13</sup>, nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 11<sup>14</sup>, e disciplinato nell'ambito del par. 4 dello stesso articolo.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 11, dopo la presentazione dell'istanza il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

#### 4.4.6 Requisiti di ammissibilità della spesa

Il cronoprogramma è uno schema che riporta, per tutta la durata dell'operazione, l'avanzamento previsto della realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione.

Nel cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione oltre alla tempistica dell'avanzamento fisico deve essere riportata indicativamente anche la tempistica dell'avanzamento finanziario, relativa sia ai pagamenti effettuati dal Beneficiario sia alle richieste di erogazione presentate da questa all'Amministrazione.

Pertanto, in base al cronoprogramma comunicato dal beneficiario all'atto dell'accettazione del sostegno, il RdI assume gli impegni di spesa sulla dovuta competenza contabile; il beneficiario, ogni qual volta registra uno slittamento del cronoprogramma, oltre che all'esito del procedimento di Verifica sugli atti di gara e all'esito del procedimento di Variante, comunica al RdI l'aggiornamento dello stesso. Inoltre, il beneficiario conferma o comunica il cronoprogramma aggiornato al RdI, ogni anno, nel mese di settembre. Il RdI adotta i provvedimenti contabili di adeguamento e di allineamento del caso.

Il cronoprogramma consente anche il monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione. Per confrontare lo stato di avanzamento effettivo con quello programmato, il RdI può chiedere al beneficiario, in qualsiasi momento, l'aggiornamento della documentazione giustificativa della spesa e della Scheda di riepilogo fatture. La stessa richiesta può essere avanzata ai fini della certificazione della spesa.

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del CPR, le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data del 1 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2029.

<sup>13</sup> Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

<sup>14</sup> Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 11, in esercizio del potere di cui all'art. 62 dello stesso regolamento.



Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che l'istanza di sostegno a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

In particolare:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o spesa, ovvero l'operazione è funzionante, ai fini dell'obiettivo del progetto, anche se non sono terminate le opere;
- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto) ovvero l'operazione è funzionante, ai fini dell'obiettivo del progetto, anche se non sono state fornite tutte le attrezzature;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata, quando entrambe le fattispecie di cui ai punti precedenti sono contemporaneamente soddisfatte;
- nel caso di attivazione di più azioni con il medesimo Avviso Pubblico, l'operazione si intende materialmente completata o pienamente attuata quando tutte le operazioni che costituiscono l'istanza generale sono materialmente completate o pienamente attuate.

Maggiori informazioni sull'ammissibilità delle spese già sostenute sono riportate nell'Appendice 7.

Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione alla Commissione, tramite SFC, della corrispondente proposta di modifica.

Se un programma è modificato per dare risposta a una catastrofe naturale, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese connesse a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più Fondi o da uno o più Programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei Fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

- a) sostegno a carico di un altro Fondo o strumento dell'Unione;
- b) sostegno a carico dello stesso Fondo a titolo di un altro Programma.

---

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DI INTERVENTO

---

### 5 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Negli allegati:

- **ALLEGATO A – Codice intervento 112103**

si riportano indicazioni specifiche relative alle tipologie di operazioni attivabili, ai criteri di



selezione ed alle spese ammesse.

## 5.1 Tipologia di operazioni attivabili per ciascun intervento

Per l'intervento di cui al capitolo 2, nelle disposizioni specifiche di cui all'allegato A si riportano le indicazioni dettagliate sulle operazioni attivabili.

## 5.2 Criteri di selezione

Le operazioni in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti sono oggetto di selezione, operata in base ad una griglia di criteri specifici per l'intervento di cui al capitolo 2 e di cui all'allegato A al presente bando.

La metodologia del calcolo da applicare per la selezione al finanziamento è riportata nel documento generale sui Criteri di selezione presentato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023 e approvato con procedura scritta del 10 maggio 2023 e modificato nell'ambito della procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 15 Luglio 2024.

Per la tipologia di intervento sarà predisposta una graduatoria in cui saranno inserite le istanze che avranno raggiunto un punteggio di merito complessivo (P) pari o superiore a 40. Le istanze che NON avranno raggiunto il punteggio di 40, NON saranno ammissibili a contributo.

Le operazioni ammesse accedono al finanziamento nell'ordine della graduatoria, in base al punteggio, fino a esaurimento della dotazione finanziaria del bando.

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applicherà il criterio dell'età del beneficiario, con preferenza del più giovane<sup>15</sup>

## 5.3 Caratterizzazione della spesa

Nell'ambito delle operazioni attivabili di cui all'allegato A le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Spese per beni e servizi;
- b) Spese generali.

### 5.3.1 SPESE NON AMMISSIBILI

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli

<sup>15</sup> Nel caso di società, l'età equivale al valore medio aritmetico dell'età dei componenti dell'organo decisionale



strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;

- c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo i casi ivi previsti e specificati nel paragrafo 7.5.

Fatte salve le previsioni specifiche relative al Fondo FEAMPA, sono altresì non ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, del Reg.(UE) 2021/1139;
- i deprezzamenti e le passività;
- gli interessi di mora;
- le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

In base all'articolo 66 del CPR, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

Inoltre, ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

- a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 19 del Reg. (UE) 2021/1139;
- b) l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
- c) la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 17 del Reg. (UE) 2021/1139;
- d) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
- e) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli articoli 20 e 21 del Reg. (UE) 2021/1139;
- f) la pesca sperimentale;
- g) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- h) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;
- i) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
- j) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/1139;
- k) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno,



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dall'articolo 22 del Reg. (UE) 2021/1139;

- l) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;
- m) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 18 del Reg. (UE) 2021/1139.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, in tema di ammissibilità della spesa si rimanda alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027 ed al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027.

## **6 VARIAZIONI, VERIFICHE, CONCESSIONI**

### **6.1 Variazione dei dati esposti nell'istanza di sostegno**

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione dell'istanza di sostegno.

Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti ai criteri di selezione delle istanze. In tal caso, le variazioni che riguardano dati rilevanti per l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che dovessero intervenire successivamente, ossia nel periodo compreso tra la presentazione dell'istanza e la formazione della graduatoria di ammissibilità finale, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente, mentre, al contrario, possono determinarne una diminuzione sia in termini di assegnazione di priorità assolute che di decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative.

Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, dette variazioni non potranno comportare la perdita dei requisiti, o la retrocessione in graduatoria in posizione non più utile al beneficio, pena la non ammissione al finanziamento.

### **6.2 Procedimento di ammissione al finanziamento e approvazione della graduatoria regionale**

L'istruttoria delle istanze pervenute è avviata dopo la data di scadenza del presente Bando.

Al candidato, viene data comunicazione dell'avvio dell'istruttoria e del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, unitamente all'esito della ricevibilità, con la relativa motivazione e termini per eventuale riesame o ricorso qualora non favorevole.

Per il controllo tecnico-amministrativo di ammissibilità dell'istanza di sostegno il RdP può richiedere documentazione integrativa e precisazioni ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990. Contemporaneamente all'istruttoria sono avviate le procedure di controllo delle dichiarazioni rese dai candidati per ciascuna istanza di sostegno ricevuta.



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



Per le istanze di sostegno che prevedono spese sostenute prima della relativa presentazione, il RdP può prevedere una verifica in loco, volta ad accertare che le spese dichiarate dal candidato siano state effettivamente eseguite e i beni oggetto di richiesta di finanziamento siano stati forniti. Detta verifica assorbe gli adempimenti in loco svolti nell'ambito dei controlli di I livello.

L'istruttoria per l'ammissibilità dell'istanza di sostegno, si conclude, di norma, entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando. Al termine dell'istruttoria è predisposto l'elenco provvisorio delle istanze pervenute; In caso di inammissibilità ne è data comunicazione al candidato con indicazione delle motivazioni e termini e modalità per l'istanza di riesame.

Le istanze ritenute ammissibili andranno a popolare la graduatoria provvisoria, eventualmente anche con riserva relativa alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e alle acquisizioni certificazioni prodotte. La graduatoria provvisoria è pubblicata sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PN FEAMPA all'indirizzo web: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria delle istanze di sostegno ammesse e di quelle non ammesse vale come di comunicazione ai richiedenti del punteggio attribuito o dei motivi ostativi all'ammissibilità della istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

Le istanze di Riesame vanno inoltrate nel termine di 10 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione individuale di esito non favorevole della Ricevibilità, o di pubblicazione dell'esito del procedimento con la graduatoria provvisoria.; le modalità di inoltro e di ricevimento sono quelle indicate per l'istanza di sostegno. Il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito del riesame è data comunicazione al candidato con motivazione.

Al termine delle procedure di istruttoria, di riesame e/o di accertamento sulle dichiarazioni il RdP redige la proposta di graduatoria che prevede l'elenco delle istanze positivamente istruite nonché l'elenco delle istanze non ammesse e/o escluse a seguito di verifiche/accertamenti.

L'elenco delle istanze di sostegno ammissibili a cofinanziamento, riporterà almeno le seguenti informazioni:

1. data di registrazione/protocollo dell'istanza;
2. titolo dell'operazione;
3. estremi anagrafici del beneficiario al finanziamento;
4. punteggio attribuito in fase istruttoria per ciascuna azione;
5. l'importo totale della spesa ammessa;
6. l'importo del finanziamento;
7. l'importo a carico del beneficiario;
8. tempo di realizzazione dell'operazione (da cronoprogramma);

La Graduatoria regionale di merito è adottata, su proposta del Responsabile di Intervento (RdI), con provvedimento dirigenziale della UOD 500719 Ufficio Caccia, Pesca e Acquacoltura della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; del provvedimento è data pubblicazione sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PN FEAMPA all'indirizzo web: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>.



### 6.3 Procedimento di concessione del finanziamento

Successivamente all'approvazione della graduatoria di merito regionale si procederà all'adozione dei decreti di concessione, provvedendo a darne comunicazione agli aventi diritto.

Il provvedimento di concessione del finanziamento, previa attribuzione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.), è adottato dal RAdG con decreto dell'Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura, della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali accettazione e notificato al Beneficiario.

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione delle operazioni finanziate, ai sensi del presente bando, è così determinato:

- o 12 mesi per investimenti materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Nel caso in cui l'operazione contempla diversi tipi di investimenti, sopra indicati, si avrà riguardo al termine maggiore.

Detto tempo decorre dalla data di scadenza del termine per l'Accettazione del sostegno, previsto nel documento "Realizzazione dell'operazione negli Interventi a Regia" di cui alle Disposizioni procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI Regione Campania approvato con DDR n. 335 del 21/11/2024 (si veda l'Appendice 7)

Il diritto del beneficiario al sostegno si perfeziona con l'accettazione della Concessione; il beneficiario decade dal diritto per Revoca, disposta dall'Amministrazione d'ufficio, per inosservanza del beneficiario degli obblighi a proprio carico (Decadenza sanzionatoria), o a richiesta del beneficiario, per Rinuncia volontaria (Recesso).

---

## DISPOSIZIONI FINALI

---

### 7 DISPOSIZIONI

#### 7.1 Disposizioni generali

Il presente bando è integrato con le disposizioni riportate nel documento "Realizzazione dell'operazione negli Interventi a Regia" di cui alle Disposizioni procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI Regione Campania approvato con DDR n. 335 del 21/11/2024 (si veda l'Appendice 7).

Detto documento disciplina, in particolare, le procedure che il Beneficiario deve seguire a partire dalla concessione del finanziamento nella realizzazione dell'operazione per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e Saldo o pagamento in soluzione unica) e altre informazioni che l'Amministrazione è tenuta a rendere ai potenziali Beneficiari, interessati a presente bando. Le disposizioni in esso contenute sono a tutti gli effetti parte integrante del presente Bando.



## 7.2 Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente bando, incluse le eventuali proroghe e varianti, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché ai documenti adottati dall'AdG nazionale.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuti nel presente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

# DOCUMENTAZIONE

## 8 DOCUMENTI

### 8.1 Documenti a corredo della domanda di finanziamento

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta con il presente bando:

Documentazione da allegare	
	Documento
1.	<i>Allegato 1</i> al bando (domanda di sostegno), compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione nello stesso indicata; datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante.
2.	<i>Allegato 2</i> al bando (sezione anagrafica, descrizione dell'intervento / dichiarazioni del progettista) compilato in ogni sua parte e corredato, di tutta la documentazione nello stesso indicata, datato, e sottoscritto dal richiedente o dal suo legale rappresentante, e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).
3.	Copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello statuto, ed elenco di soci della società, per le strutture associate.
4.	( <i>ad eccezione delle ditte individuali</i> ) Copia conforme all'originale, ai sensi delle vigenti disposizioni, della delibera con la quale l'Organo di Amministrazione dell'impresa richiedente, approva il progetto e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento e a sottoscrivere gli impegni previsti dall'operazione, per le strutture associate.
5.	Documentazione dei tre preventivi per ogni fornitura di beni e servizi (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, preventivi, ecc.); relazione asseverata del tecnico progettista circa la scelta di dei beni e servizi oggetto di fornitura, comprovante anche l'effettiva sussistenza di esclusiva e la carenza di ditte concorrenti, se del caso.
6.	Documentazione relativa ad aver effettuato almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione dell'istanza (giornale di bordo, copie libretto carburante, tracciati blu box, copia fatture riportanti i DDT, scontrini fiscali, etc).
7.	Documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, curricula vitae, preventivi, contratti, lettere di incarico, ecc.).
8.	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
9.	Copia del documento d'identità del tecnico progettista, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

10.	(eventuale) Documentazione relativa alle spese sostenute prima della domanda di sostegno.
11.	(in caso di operazione per la quale è richiesto un contributo superiore a € 150.000,00, ai fini del controllo antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; nonché, dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi di maggiore età, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto <sup>16</sup> .
12.	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente, o necessaria date le circostanze della domanda o le caratteristiche dell'operazione, o che afferisca a dati che i modelli allegati al bando non consentano di riferire.
13.	Documentazione di progetto completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessari alla realizzazione dell'operazione, datata e sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dal tecnico progettista (ove previsto), con correlati quadro economico finanziario dettagliato e cronoprogramma.
14.	Relazione tecnica asseverata con allegata copia di idonea documentazione attestante le quantità di emissione di CO <sub>2</sub> sia per il motore da sostituire o da ammodernare, che per il nuovo motore installato ovvero ammodernato. Se le informazioni pertinenti certificate dal costruttore del motore interessato nell'ambito di un'omologazione o di un certificato di prodotto per uno o entrambi i motori non consentono un confronto tra le emissioni di CO <sub>2</sub> o il consumo di combustibile, la riduzione delle emissioni di CO <sub>2</sub> si considera realizzata in uno dei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il nuovo motore utilizza una tecnologia efficiente sotto il profilo energetico e la differenza tra il motore nuovo e il motore sostituito è di almeno 7 anni</li> <li>• il nuovo motore utilizza un tipo di combustibile o un sistema di propulsione che si ritiene emetta meno CO<sub>2</sub> rispetto al motore sostituito.</li> </ul> <i>(da presentare al momento dell'erogazione del sostegno)</i>
15.	(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca e domanda presentata dall'armatore non proprietario) Formale autorizzazione del/i proprietario/i alla presentazione della domanda, all'esecuzione, e all'iscrizione dei vincoli.
16.	(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca in comproprietà) Formale autorizzazione del/i caratista/i alla presentazione della domanda, all'esecuzione, e all'iscrizione dei vincoli.
17.	(in caso di interventi su imbarcazioni da pesca e domanda presentata dal proprietario/i non armatore) Formale atto di assenso della società armatrice (cooperativa o altro) al momento della domanda.
18.	(in caso di lavori) Progetto esecutivo completo, corredato di perizia asseverata del tecnico progettista relativa a ogni "Nuovo Prezzo" determinato; Documentazione completa delle offerte per lavori su Computo metrico; perizia asseverata del tecnico progettista relativa a ogni quantificazione "a corpo"; Documentazione completa dei preventivi per lavori "a corpo" (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, preventivi, ecc.).
19.	Altri documenti da specificare

## 8.2 Modelli allegati al bando

Gli schemi tipo degli allegati al presente bando sono resi disponibili, in formato .doc, o comunque in format editabile, sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PN FEAMPA Campania 2021/2027, all'indirizzo <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>.

- Allegato 1 – Istanza di ammissione al finanziamento;
- Allegato 2 – Sezione anagrafica, Descrizione dell'intervento, Dichiarazioni del progettista;

<sup>16</sup> Si evidenzia che, per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna, l'art. 1 co. 244 della L. n. 205/2017 ha modificato l'art. 85 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 159/2011, riducendo la soglia di partecipazione rilevante dei soggetti su cui effettuare il controllo dal 10% al 5%. Uno schema della casistica e dei soggetti sottoposti al controllo antimafia, e i modelli di dichiarazione utilizzabili, possono essere reperiti sul portale degli Uffici Territoriali di Governo all'indirizzo: <http://www.prefettura.it/napoli/contenuti/Informazioni-46521.htm>, fine pagina, sezione "documenti scaricabili".



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



- Allegato 3 – Modello delega per invio pec e domiciliazione per comunicazioni
- ALLEGATO A-112103;
- APPENDICE 7 “Realizzazione dell'operazione negli Interventi a Regia” di cui alle Disposizioni procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI Regione Campania approvato con DDR n. 335 del 21/11/2024
- Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027;